

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DELLE PISTE

Gli sciatori e gli utenti degli impianti di risalita devono osservare le disposizioni del presente regolamento, le disposizioni per i viaggiatori affisse alla partenza degli impianti, la segnaletica posta sulle piste e le condizioni contrattuali di vendita, nonché, per quanto non riportato, le restanti disposizioni di legge in materia.

La pratica dello sci, avvenendo in un ambiente caratterizzato da mutevoli condizioni naturali o artificiali, costituisce un rischio connaturato alla natura stessa dell'attività; l'acquisto di uno skipass e l'utilizzo degli impianti implicano la conoscenza di tali eventualità e l'accettazione di tutte le condizioni del presente regolamento accompagnate da una opportuna applicazione del buon senso.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA

Le disposizioni per i viaggiatori sono affisse alla stazione di partenza di ogni impianto.

Segue un estratto delle più importanti:

- I viaggiatori devono munirsi del prescritto titolo di viaggio prima di servirsi dell'impianto.
- L'ordine di precedenza per la salita è dato esclusivamente dall'ordine di presentazione alla partenza.
- È vietato ai viaggiatori di parlare agli agenti addetti all'impianto, tranne che per necessità di servizio.
- I viaggiatori sono tenuti a rispettare le istruzioni indicate negli appositi cartelli monitori affissi sia nelle stazioni che in linea. Devono altresì rispettare le norme emanate dalle autorità competenti ed osservare tutte le altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, vengono impartite dagli agenti addetti all'impianto.
- È vietata la salita alle persone in evidente stato di ubriachezza ovvero in condizioni psicofisiche anormali.
- Il Capo Servizio ha la facoltà di vietare la risalita di persone che a suo giudizio possano pregiudicare la regolarità e la sicurezza dell'esercizio degli impianti.
- Il trasporto sulle seggiole di bambini non accompagnati è consentito solo nel caso che questi abbiano altezza non inferiore a 1,25 m. I bambini di altezza inferiore a 1,25 m, per poter viaggiare non accompagnati sulla seggiovia, debbono dimostrare di aver compiuto gli 8 anni di età.
- Negli impianti in cui gli sky lift presentino caratteristiche tali da non consentire ai bambini in questione di agganciare il piattello, le relative operazioni debbono essere effettuate dal personale di stazione, al quale è fatto obbligo di agevolare, con particolare cura, le relative operazioni.
- Sono esclusi dal viaggio i passeggeri non sufficientemente protetti in relazione alle condizioni climatiche ambientali.
- È vietato il trasporto degli animali.
- Alla partenza i viaggiatori devono mettersi nelle posizioni che sono ad essi indicate dagli agenti; è assolutamente vietato salire sullo sky lift senza la presenza dell'agente.
- In linea ai viaggiatori è vietato:
 - provocare in qualsiasi modo l'oscillazione dei piattelli;
 - viaggiare sugli sky lift in posizione scorretta;
 - scendere o salire dallo sky lift;
 - danneggiare gli sky lift e le stazioni;
 - sporgere o gettare oggetti dallo sky lift.
- Ai viaggiatori è assolutamente vietato entrare nei piazzali ed avvicinarsi agli sky lift in moto e tanto meno salirvi, nel caso le stazioni venissero trovate incustodite dal personale addetto.
- Nell'eventualità che per grave guasto sia necessario provvedere al soccorso dei viaggiatori in linea, essi saranno avvisati mediante comunicazione data con gli altoparlanti. I viaggiatori dovranno attendere il personale addetto al soccorso conservando la posizione normale sugli sky lift.
- I viaggiatori che non osservino le disposizioni di cui agli articoli precedenti saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni arrecati alla società esercente, agli altri viaggiatori ed a terzi.
- Il viaggiatore che non sia pratico del sistema di trasporto dell'impianto dovrà avvertire il personale e richiedere le istruzioni del caso. Su specifica richiesta degli interessati il personale provvederà a rallentare la velocità dell'impianto o a fermarlo per favorire la salita o la discesa.

- Il fruitore dovrà comunicare immediatamente agli addetti della stazione di monte o di valle dell'impianto utilizzato, eventuali problematiche riscontrate durante il trasporto, fornendo tutte le necessarie informazioni per l'individuazione precisa del luogo dove si è determinato l'evento segnalato

LEGGE REGIONALE 8.03.2005, N.24 ED ALTRE RICHIAMATE

(ESTRATTO DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E RESPONSABILITÀ IN APPLICAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI E NAZIONALI)

Art. 36 comma 1: I passeggeri in attesa, durante il trasporto e a termine dello stesso devono comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo la sicurezza dell'impianto e degli altri passeggeri e da non ostacolare comunque la regolarità della marcia e lo svolgimento del servizio.

Art. 36 comma 2: I passeggeri devono vigilare, in cooperazione con il personale di linea e di stazione addetto, sulla propria incolumità ed osservare tutte le norme di comune prudenza oltre che di legge.

Ar. 83, comma 1: Gli utenti delle aree sciabili attrezzate, oltre alle prescrizioni di cui alla presente legge, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dai gestori e dagli addetti alla sicurezza nell'esercizio delle loro funzioni e della segnaletica posta lungo le piste e nelle stazioni di arrivo e partenza degli impianti.

Art. 83, comma 2: In ogni caso, gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono:

- a) comportarsi con diligenza, prudenza e perizia, in modo da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o provocare danno a persone o cose;
- b) accedere solo agli spazi e alle infrastrutture adeguate alle proprie capacità, evitando di frequentare piste o altri spazi dell'area sciabile attrezzata che, per il loro grado di difficoltà o per circostanze particolari, risultino inadeguate al proprio livello di preparazione;
- c) comunicare al personale dell'area sciabile attrezzata qualsiasi situazione di pericolo e di deterioramento riscontrata all'interno dell'area stessa;
- d) rispettare l'ambiente, evitando di gettare rifiuti di qualsiasi genere, nonché di addentrarsi in zone in cui possano causare danni all'ambiente stesso.

Art. 83, comma 3: ogni utente deve tenere in debito conto che la classificazione delle piste da sci si basa su criteri topografici, orografici e morfologici e pertanto le condizioni meteorologiche e lo stato della neve possono aumentare occasionalmente il grado di difficoltà.

Art. 83, comma 4: Gli utenti portatori di handicap devono segnalarlo al personale dell'area sciabile attrezzata per eventuali accordi su impianti e piste che possano utilizzare e al fine di ottenere particolare assistenza.

Art. 84, comma 1: L'accesso agli impianti di risalita è subordinato all'acquisto del biglietto e comporta l'osservanza da parte degli utenti degli obblighi di cui alla presente legge e di quelli contemplati dalla normativa nazionale vigente in materia

Art. 84, comma 2: Nell'impiego degli impianti di risalita gli utenti devono:

- a) comportarsi con prudenza e diligenza, osservando le disposizioni impartite dal gestore e dagli addetti agli impianti ed evitando di causare ogni pericolo o danno agli altri utenti e/o ai terzi;
- b) conformare il proprio comportamento a quanto prescritto dalla segnaletica apposta dal gestore nelle stazioni di arrivo, in quelle di partenza e lungo il percorso dell'impianto;
- c) attenersi alle prescrizioni sancite dal regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 85, comma 1: L'accesso alle piste è vietato ai pedoni e a quanti siano provvisti di attrezzi diversi da quelli cui la pista è destinata.

Art. 85, comma 2: L'accesso alle piste da discesa è consentito agli utenti provvisti di sci da discesa, monosci, minisci, tavole da neve, telemark e attrezzi similari.

Art. 85, comma 3: L'accesso alle piste da fondo è consentito agli utenti provvisti di sci da fondo.

Art. 85, comma 4: L'accesso con mezzi diversi da quelli sopra indicati (slitte, slittini, bob, gommoni ecc.) è consentito solo sulle aree a specifica destinazione.

Art. 85, comma 5: È in generale vietato l'accesso alle piste agli animali domestici, salvi i casi in cui gli stessi vengano utilizzati per specifiche attività di soccorso o sportive, di esercitazione e di addestramento.

Art. 85, comma 6: Nel caso di cui sopra, l'accesso alle piste degli animali domestici deve essere espressamente autorizzato dal gestore.

Art. 85, comma 7: È fatto divieto a chiunque di accedere alle piste chiuse e segnalate come tali; in caso di violazione di tale divieto, l'utente sarà l'unico responsabile di ogni eventuale danno che possa occorrere alla sua persona, a cose o a terzi.

Art. 86, comma 1: Nell'utilizzare le piste da sci ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in

pericolo l'incolumità propria ed altrui o provocare danno a cose e persone.

Art. 86, comma 2: Gli sciatori devono adottare un comportamento conforme alle proprie capacità tecniche, condizioni fisiche personali, attrezzatura tecnica disponibile, in particolar modo nella scelta del grado di difficoltà delle piste cui accedono.

Art. 86, comma 3: Nell'utilizzazione delle piste da sci o delle altre infrastrutture equiparate, lo sciatore deve tenere in debito conto che la segnaletica, le piccole pietre e i piccoli cumuli di neve, le piccole discontinuità ed irregolarità del manto nevoso causata da usura giornaliera, cadute di sciatori, battitura, non sono da considerare ostacoli, e pertanto spetta allo sciatore stesso prestare la dovuta attenzione nell'evitarli.

Art. 87, comma 1: Gli sciatori devono mantenere una velocità consona alle proprie condizioni e capacità, alle difficoltà del tracciato, alle condizioni del manto nevoso, alla visibilità e alle condizioni meteorologiche.

Art. 87, comma 2: La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli fissi o mobili, all'interno di campi scuola, sulle piste affollate, nelle strettoie, nelle biforcazioni, negli incroci e confluenze, nei tratti finali delle piste, in prossimità di stazioni o strutture degli impianti di risalita, in presenza di principianti, di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità, di classi di insegnamento collettivo o gruppi omogenei di utenti.

Art. 87, comma 3: È vietato scendere a forte velocità lungo le piste, assumendo traiettorie rettilinee e posizioni incompatibili con la condotta turistica e la sicurezza degli altri utenti.

Art. 88, comma 1: Lo sciatore a monte deve sempre mantenere una direzione e una distanza tali da consentirgli di evitare collisioni od interferenze con lo sciatore a valle.

Art. 88, comma 2: In prossimità degli incroci e delle confluenze la precedenza, salvo diversa segnaletica in loco, spetta allo sciatore proveniente dalla destra.

Art. 89, comma 1: Lo sciatore che intende sorpassare altri sciatori deve assicurarsi di avere a disposizione spazio e visibilità sufficienti allo scopo.

Art. 89, comma 2: Il sorpasso può effettuarsi sia a monte che a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

Art. 89, comma 3: In prossimità di restringimenti è vietato il sorpasso sul lato presso il quale maggiore si manifesta il restringimento stesso.

Art. 89, comma 4: È vietato il sorpasso parziale di classi di insegnamento collettive o gruppi omogenei di utenti, ossia con interruzione o incrocio degli stessi.

Art. 89, comma 5: Il sorpasso di mezzi meccanici in movimento è consentito mantenendo una distanza da essi stimata non inferiore al doppio della larghezza del mezzo stesso.

Art. 90, comma 1: Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.

Art. 90, comma 2: È vietata la sosta nei passaggi obbligati, nelle strettoie, in prossimità di dossi, dietro curve o in luoghi a scarsa visibilità.

Art. 90, comma 3: In caso di cadute o di incidenti lo sciatore, se in condizioni, deve liberare tempestivamente la pista portandosi sui bordi di essa. In difetto, chiunque deve segnalare la presenza dell'infortunato con mezzi idonei.

Art. 90, comma 4: È vietata la sosta al livello del piano sciabile (seduto, disteso e simili) o comunque fuori dalla visuale degli sciatori che sopraggiungono da monte.

Art. 90, comma 5: È vietata la sosta nelle parti terminali delle piste, per almeno i primi 30 metri a partire dall'ultimo cambio di pendenza o dall'inizio dello spazio di frenata degli sciatori.

Art. 91, comma 1: 1. Lo sciatore che parte dopo una sosta deve sempre dare la precedenza agli sciatori in pista e in movimento, evitando altresì di mettersi improvvisamente in movimento.

Art. 92, comma 1: In caso di sinistro l'utente deve sempre prestare assistenza agli eventuali infortunati, segnalando con ogni mezzo a sua disposizione la presenza in pista dell'infortunato agli altri sciatori che sopraggiungono da monte.

Art. 92, comma 2: Chi è coinvolto in un incidente deve fornire le proprie generalità sia agli altri soggetti coinvolti che al personale di vigilanza e soccorso.

Art. 92, comma 3: Tale obbligo vale anche per i testimoni.

Art. 93, comma 1: È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.

Art. 93, comma 2: Chi discende o risale la pista senza sci o attrezzi adeguati deve tenersi ai bordi rispettando le prescrizioni vigenti nonché quelle dettate dal gestore dell'area sciabile attrezzata ed evitando di creare rischi per la sicurezza degli altri sciatori.

Art. 93, comma 3: La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità.

Art. 94, comma 1: È vietato utilizzare piste o altre componenti dell'area sciabile attrezzata al di fuori dell'orario di esercizio degli impianti di risalita senza il preventivo assenso del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista.

Art. 94, comma 2: L'assenso deve comunque essere condizionato alla preventiva verifica da parte del responsabile della manutenzione in ordine alla compatibilità del predetto uso con le operazioni di manutenzione dei tracciati.

Art. 95, comma 1: Gli attrezzi (sci, snowboard o attrezzi simili, compresi bastoncini) utilizzati dallo sciatore devono essere dotati di dispositivi di sicurezza in grado di evitare che il distacco della attrezzatura possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone.

Art. 95, comma 2: Lo sciatore deve sempre posizionare l'attrezzatura fuori dal piano sciabile durante la sosta presso rifugi o altri punti di transito dell'area sciabile attrezzata, per non recare intralcio o pericolo per gli utenti.

Art. 96, comma 1: Nei casi di cui all'art. 68 gli utenti sono obbligati a dare precedenza ai mezzi meccanici e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

Art. 97, comma 1: Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare correttamente un casco protettivo omologato.

Art. 98, comma 1: In occasione di manifestazioni agonistiche, gli utenti estranei alle stesse non devono oltrepassare i limiti segnalati, sostare all'interno della pista di gara o dell'area comunque interdetta e percorrerla.

Art. 99, comma 1: Il concessionario ed il gestore dell'area sciabile attrezzata, o di parte di essa, non sono responsabili di incidenti che possano verificarsi nei percorsi fuoripista anche se accessibili dagli impianti di propria competenza, purché sugli stessi sia apposta idonea segnaletica di divieto di accesso o di pericolo di frane o valanghe.

Art. 99, comma 2: È sempre vietato lo sci fuoripista lungo pendii interessati attivamente o passivamente da rischio di eventi valanghivi potenzialmente connessi con l'area sciabile attrezzata.

Art. 99, comma 3: In ogni caso, i praticanti dello sci alpinismo devono munirsi, laddove le condizioni climatiche e della neve favoriscano evidenti rischi di eventi valanghivi, di appositi sistemi tecnici ed elettronici per il rilevamento ed il soccorso.

Art. 99, comma 4: Quanto disposto nel presente articolo deve essere indicato sulla documentazione di in formazione all'utente, ed indicato su cartelli esposti presso le stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di risalita.

Art. 100, comma 1: Salva l'applicazione delle norme comportamentali per la pratica dello snowboard previste dal regolamento di esecuzione della presente legge, le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.

Art. 101, comma 1: Salva l'osservanza, in quanto compatibili, delle norme comportamentali previste dal presente titolo, i praticanti lo sci da fondo sono tenuti al rispetto delle specifiche norme comportamentali prescritte dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Legge 363/2003

Lo sciatore è tenuto al rispetto delle norme sancite dalla Legge 363/2003 che dispone:

- art. 9: gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui; la velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie ed in presenza di principianti
- art. 10: lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle
- art. 11: lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità, il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato
- art. 12: negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica
- art. 13: gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista; sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità; in caso di cadute o di incidenti devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa; chiunque deve

segnalare la presenza di un infortunato, con mezzi idonei

- art. 14: fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto a sanzione amministrativa

- art. 15: è vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità; chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste; in occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla; la risalita della pista con gli sci ai piedi è di norma vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in caso di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista.